

Legge regionale 28 gennaio 1987 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

Art. 48

Progettazioni(programma 0.5.1.)

Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1987 e lire 700 milioni per l' anno 1988.

Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 1632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.